



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ASCOLI PICENO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ..... | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ..... | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ..... | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> | ..... |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 605/11  
depositato il 09/05/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ5040400831/2010 IVA + IRAP 2005  
IRES contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FERMO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

difeso da:

proposto dal ricorrente:  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

difeso da:

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ5040400831/2010 IVA + IRAP 2006  
IRES contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FERMO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 605/11

UDIENZA DEL

22/02/2012

ore 09:30

SENTENZA

N° **50/02/12**


PRONUNCIATA IL:  
**22/02/2012**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**02/05/2012**

Il Segretario

*[Handwritten signature]*





proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 605/11

UDIENZA DEL

22/02/2012

ore 09:30



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso consegnato in data 14 aprile 2011 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Fermo, ritualmente depositato nella segreteria di questa Commissione Tributaria Provinciale, il sig. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ rappresentante legale pro-tempore dell' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (In prosieguo denominata, per brevità, "Associazione"), con sede \_\_\_\_\_ Codice fiscale e Partita Iva \_\_\_\_\_ ha impugnato l'avviso di accertamento n. TQ5040400831/2010, notificato in data 15/11/2010, con il quale predetta Agenzia delle Entrate rettificava, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 40 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 ed accertava, ai sensi degli artt. 41-bis, 42 e 43 del medesimo decreto presidenziale ed artt. 54, comma 5, 56 e 57 del D.P.R. 28/10/1972, n. 633 e art. 25, comma 1, del Decreto Lgs. 446/97, i seguenti maggiori imponibili:


- ai fini delle imposte sui redditi: reddito d'impresa pari ad €. 135.356,56 per l'esercizio sociale 2005/2006;
- ai fini IRAP: valore della produzione pari ad €. 127.363,39 per l'esercizio sociale 2005/2006;
- ai fini IVA: volume d'affari pari ad €. 142.000,00, a cui corrispondeva debito d'IVA al 20% pari ad €, 28.400,00 per l'anno solare 2005;

oltre ad irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria unica di €. 65.175,00.

Nell'opposto avviso d'accertamento - emesso in seguito a P.V.C. n. 1201000084 del 02/02/2010 redatto dalla SIAE, mandataria di Fermo - l'Agenzia delle Entrate di Fermo con riferimento al quadro normativo della legge 16/12/1991, n. 398 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche) ed in assenza di certificazione da parte del CONI della effettiva attività sportiva svolta dall'Associazione stessa, esponeva argomentazioni secondo le quali all'epoca della rilevazione non sussistevano le condizioni normative per poter fruire dei benefici fiscali previsti dalla richiamata legge.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate di Fermo riferiva che, sulla base dell'attività istruttoria svolta, gli agenti mandataria della SIAE, avevano verbalizzato che "l'associazione ha avuto il riconoscimento dello status di Associazione Dilettantistica dal CONI (D. L. 136/04, convertito in legge n. 186/04, art. 7) poiché risulta inserita nell'apposito Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dall'Ente al n. \_\_\_\_\_ del 15/12/2009 con validità fino al 30/06/2010 ....", per cui aveva potuto constatare che l'Associazione, nell'anno 2005, non aveva ancora ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro telematico e, quindi, il riconoscimento da parte del CONI quale unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta.

In assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed esaminate le scritture contabili, l'Ufficio contestava - a seguito del disconoscimento della natura sportiva dilettantistica dell'attività esercitata - l'omessa tenuta della contabilità, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 e dell'art. 39 del D.P.R. 28/10/1972, n. 633, e procedeva alla rettifica dei dati fiscali dichiarati ed all'accertamento dei maggiori imponibili negli importi sopra riportati.



Nel gravame Associazione opponente fa presente che il procedimento di accertamento con adesione finalizzato alla definizione dell'avviso di accertamento, chiesto con istanza del 30/12/2010 - nel cui verbale di contraddittorio dell' 8 febbraio e 8 aprile 2011 il rappresentante dell'Associazione aveva cura di esporre l'escursus delle disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sostenendo la decadenza della contestazione della inapplicabilità della Legge 398/1991 - si concludeva con esito negativo.

Nel ricorso medesima Associazione evidenzia che l'avviso di accertamento impugnato appare viziato da una serie di errori, di fatto e di diritto, e, in particolare, da errori nell'interpretazione delle norme di carattere speciale previste dalla legislazione tributaria in favore di Enti Non Commerciali di natura associativa e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che inficiano totalmente la validità dell'atto tributario.

A sostegno di tale tesi espone i seguenti motivi introduttivi di giudizio, evidenziando le osservazioni pertinenti a ciascuno di essi:

A) in via principale - motivi di merito:

I. illegittimità del disconoscimento della qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica in capo alla ricorrente (punto 2 dell'avviso di accertamento) ed errore nella interpretazione della norma tributaria;

II. eccezioni sulla decadenza dalle agevolazioni previste dal regime fiscale agevolato ex legge 398/1991;

III. eccezioni sull'inapplicabilità del regime di favore ex art. 149, 4° comma, T.U.I.R. sulla natura di Ente Non Commerciale dell'Associazione e sul conseguente regime transitorio applicabile;


B) in via principale - in diritto e nel merito:

IV) eccezioni sulle "ulteriori irregolarità".

In conclusione Associazione sportiva ricorrente evidenzia che i rilievi di maggiore consistenza elevati nell'opposto avviso d'accertamento sono dovuti ad errata interpretazione della normativa speciale di riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti non commerciali di natura associativa.

Medesima ricorrente ha chiesto alla Commissione adita, di accogliere, *contrariis reiectis*, le seguenti conclusioni:

a) in via principale: per le ragioni esposte nel ricorso, disporre il totale annullamento dell'avviso di accertamento per illegittimità ed errore nell'interpretazione della norma tributaria dei motivi posti a fondamento dello stesso, con conseguente annullamento della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, per manifesta infondatezza in linea di diritto e di fatto, del disconoscimento della natura sportiva dilettantistica e di Ente senza scopo di lucro dell'Associazione ricorrente e del conseguente disconoscimento della spettanza delle agevolazioni ex L. 398/1991 e per il principio di affidamento del contribuente, che si è sempre attenuto alle indicazioni e disposizioni del CONI, unico organismo certificatore dell'attività sportiva dilettantistica ai sensi di legge;



b) *in primo subordine*: disporre l'annullamento delle sanzioni applicate per l'oggettiva situazione di incertezza della norma, sanzioni comunque da ricalcolarsi eventualmente sulle minori imposte calcolate ai sensi delle richieste successive;

c) *in secondo subordine*: disporre il riconoscimento, quali costi deducibili dal reddito di impresa eventualmente accertato, di tutti i componenti negativi di costo evidenziati nel rendiconto dell'esercizio 2005/2006 non essendo l'Associazione tenuta, in virtù dell'opzione esercitata in favore della L. 398/1991, ad alcun tipo di contabilità analitica;

d) *in terzo subordine*: disporre il ricalcolo del maggior importo delle imposte accertate secondo il meccanismo "forfettario" previsto dall'art. 145 TUIR (applicazione del coefficiente di redditività del 15% fino all'ammontare di €. 15.4973,71 e del coefficiente del 25% sui ricavi superiori a tale soglia e fino ad €. 309.874,14);

Con vittoria delle spese di giudizio.

In uno con il gravame, Associazione ricorrente ha chiesto, inoltre, sospensione dell'atto impugnato, sussistendo nella fattispecie il *fumus boni juris* per evidenti errori nell'interpretazione della norma di legge e il *periculum in mora* facendo presente che dall'esecuzione dell'atto medesimo deriverebbe danno grave ed irreparabile che condurrebbe alla chiusura dell'associazione.

Ha chiesto, infine, la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33, 1° comma, del Decreto Lgs. 31/12/1992, n. 546.

L'Agenzia delle Entrate convenuta, costituitasi in giudizio, ha controdedotto ai motivi di ricorso, evidenziando: a) la mancata iscrizione nel registro del CONI, istituito con delibera n. 1228 dell'11/11/2004; b) la decadenza delle agevolazioni previste dal regime fiscale agevolato ex L. 398/1991; c) inapplicabilità del regime di favore di cui all'art. 149, 4° comma, del TUIR e ribadendo le ulteriori irregolarità rilevate ed evidenziate nell'avviso di accertamento e l'applicazione delle sanzioni.

Relativamente all'istanza di sospensione ed efficacia esecutiva dell'atto impugnato eccepisce l'assenza del *fumus boni juris* e la totale assenza del *periculum in mora*.

Per quanto controdedotto ai motivi del ricorso, Ufficio resistente ha chiesto alla Commissione adita:

- 1) di respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato in quanto infondata;
- 2) confermare integralmente l'operato dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo – rigettando *in toto* il ricorso del contribuente, perchè illegittimo e infondato;
- 3) dare atto dell'intervenuta definitività dell'atto impositivo, relativamente al recupero dell'omesso versamento di €. 2.700,00 per mancata opposizione;
- 4) condannare la ricorrente alle spese e competenze di giudizio.



Con decreto n. 181/02/2011, depositato in data 07/6/2011, il Presidente di questa Sezione, ritenuto non ricorrenti le condizioni di fatto e di diritto per la concessione provvisoria della sospensione dell'atto impugnato, rigettava l'istanza di sospensione dello stesso e fissava la comparazione delle parti ai fini della conferma o revoca del decreto, all'udienza del 14/12/2011, con inizio ore 09:30 e seguenti, nella quale udienza la Commissione con ordinanza collegiale n. 391/02/11, depositata in pari data, concedeva la sospensione dell'avviso di accertamento impugnato e fissava l'udienza al giorno 22/02/2012, con inizio alle ore 9:30 e seguenti, per la trattazione nel merito del proposto ricorso.

All'odierna pubblica udienza intervengono il nominato difensore dell'Associazione ricorrente e il funzionario in rappresentanza della resistente Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno: nel corso del dibattimento le contrapposte parti in giudizio reiterano le proprie tesi difensive e resistenziali e, per quanto di parte, ne chiedono l'accoglimento.

Ascoltate le parti in giudizio, l'udienza prosegue in Camera di consiglio nella quale la Commissione, esaminati gli atti di causa, sentito il Relatore, assume la seguente decisione:


#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con principali motivi di merito, che si riuniscono per un esame complessivo ed omogeneo di trattazione, Associazione ricorrente eccepisce l'illegittimità del disconoscimento della qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica, la decadenza dalle agevolazioni previste dal regime fiscale ai sensi della legge 16/12/1991, n. 398 e l'inapplicabilità del regime di favore ex art. 149, 4° comma, T.U.I.R. sulla natura di Ente Non Commerciale dell'Associazione stessa, sostenute dall'Ufficio nell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005 impugnato con il ricorso in esame.

Al fini della decisione su tali motivi introduttivi di giudizio merita, innanzitutto, evidenziare che il CONI - riconosciuto ex art. 7 del decreto-legge 28/5/2004, n. 136, convertito in legge 27/7/2004, n. 186, unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche - con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1288 dell'11/11/2004, approvata dal competente Ministero Vigilante, disponeva, in ordine al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche (in seguito, per brevità, "Registro"), già istituito e regolamentato dai commi 20, 21 e 22 dell'art. 90 della legge 27/12/2002, n. 289, testualmente:

" 1) di modificare la deliberazione n. 1261 del 30 aprile 2004 approvando le norme per l'istituzione del Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche nel nuovo testo che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero vigilante per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 gennaio 1992, n. 138.

2) Di modificare le deliberazioni n. 1197 del 1 agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002 nel senso che alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive



*dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui al precedente punto f)."*

Tale decisione amministrativa del CONI si rese necessaria per regolamentare e disciplinare ex novo l'istituzione del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche in seguito a vuoto normativo - disposto con l'art. 4 del decreto-legge 22/3/2004, n. 72, convertito in legge 12/5/2004, n. 128 - determinatosi in conseguenza dell'abrogazione dei predetti commi 20, 21 e 22 dell'art. 90 della legge 27/12/2002, n. 289 i quali con l'istituzione dell'anzidetto "Registro" avevano disciplinato il riconoscimento legale, con effetto costitutivo, di detti soggetti sportivi dilettantistici che avrebbero potuto beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/91.

Con apposito allegato alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1288 dell'11/11/2004 il CONI ha dettato "Norme per l'istituzione e funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche", attribuendo alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti:


- a) la delega del riconoscimento provvisorio delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che svolgano attività sportiva dilettantistica in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90 della legge 27/12/2002, n. 289, con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica);
- b) l'iscrizione provvisoria al "Registro", con rinvio di quella definitiva con provvedimento del Segretario Generale del CONI.

Successivamente con provvedimento del 24/6/2010 la Giunta Nazionale del CONI ha individuato termini perentori entro i quali tutte le associazioni/società sportive dilettantistiche avrebbero dovuto regolarizzare la propria posizione relativamente al riconoscimento ai fini sportivi e conseguente iscrizione nel "Registro", disponendo al riguardo che:

- 1) per le associazioni/società sportive dilettantistiche di prima affiliazione l'iscrizione al "Registro" deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle FSN/DSA/EPS;
- 2) per le associazioni/società sportive dilettantistiche già affiliate da almeno un anno sportivo l'iscrizione al "Registro" deve essere fatta inderogabilmente entro il 31/12/2010.

Inoltre, merita evidenziare che il CONI con deliberazione n. 52/29 del 19/05/2011 ha previsto che

*" il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva per effetto della delibera di Consiglio Nazionale n. 1288 dell'11/11/2004 anche in carenza*



della prevista iscrizione al Registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010".

Siffatta nuova procedura di riconoscimento è stata recepita dall'Agenzia delle Entrate, il cui Direttore con nota del 26/07/2011, prot. n. 114517/2011, in risposta al CONI, Ufficio Presidenza, ha preso atto che


*"..... in considerazione delle determinazioni assunte dal CONI in qualità di unico organismo certificatore dell'attività sportiva, la scrivente (Agenzia delle Entrate) farà riferimento, ai fini delle attività di controllo sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, anche con effetto retroattivo, ai nuovi elenchi che saranno trasmessi dal CONI, contenenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte (v. art. 7, comma 2, del D.L. n. 136 del 2004)".*

Tutto ciò evidenziato, che torna utile ai fini del decidere, e rilevato che, nel caso di specie, la "Associazione Sportiva Dilettantistica sin dall'inizio di attività (16/10/1990) e, successivamente, dalla sua formale costituzione e denominazione odierna (23/06/2004) è sempre stata affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con codice affiliazione partecipando ai campionati da questa organizzati, attività sportiva effettivamente dilettantistica e connessa affiliazione alla FSN che le hanno consentito di iscriversi in data 15/12/2009 al "Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche", iscrizione che come disposto dalle determinazioni del CONI, riconosciute dall'Agenzia delle Entrate, ha effetto retroattivo.

Peraltro - osserva questo Collegio - l'iscrizione al "Registro" di che trattasi è stata riscontrata dagli stessi verificatori della Mandataria di Fermo della S.I.A.E come si rileva a pag. 2 di 4 del PVC (atto n. 1201000084) relativo all'accesso del 02/02/2010, redatto dagli Agenti della predetta Mandataria della S.I.A.E., conservato nel fascicolo di causa.

Orunque, in base alle anzidette determinazioni decisorie del CONI in qualità di unico organismo certificatore dell'attività sportiva, recepite dall'Agenzia delle Entrate, e dall'esame della documentazione contenuta nel fascicolo processuale, non sussiste - a giudizio di questa Commissione Tributaria - alcuna incertezza per il riconoscimento in capo all'Associazione ricorrente, sin dalla sua originaria costituzione (23/06/2004), della qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica, la quale in possesso dei requisiti soggettivi e del presupposto oggettivo (conseguimento di proventi non superiori a 250.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente) ha titolo a fruire nell'esercizio sociale 01/07/2005-30/06/2006 ai fini IRES e IRAP e nell'anno 2005 ai fini IVA delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 16/12/1991, 398 e successive modificazioni.

Il riconoscimento della qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica in capo alla Associazione ricorrente nell'anno 2005 e nell'esercizio sociale sopra indicato e la connessa iscrizione al "Registro" rendono illegittimi - a fondato giudizio del Collegio decidente - il rilievo dell'Ufficio di disconoscimento di tale qualifica e, di conseguenza, quello di decadenza delle agevolazioni previste dal regime fiscale di cui alla legge 398/91.




Parimenti, illegittimo è il rilievo di inapplicabilità del regime di favore ex art. 149, quarto comma, del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, avendo l'Associazione Sportiva Dilettantistica di che trattasi effettivamente esercitata, nel periodo considerato, attività sportiva dilettantistica dimostrata dalla perdurante affiliazione alla F.I.G.C. che le ha consentito, conformemente alle determinazioni decisorie del CONI, di potersi iscrivere al "Registro" con effetto dalla sua costituzione associativa, avendo dimostrato il possesso dei requisiti soggettivi e il presupposto oggettivo (conseguimento di proventi non superiori a 250.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente) previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 16/12/1991, n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13/5/1999, n. 133; tale importo è stato elevato da 100.000.000 di ex lire ad €. 250.000,00 con l'art. 90, 2° comma, della legge 27/12/2002, n. 289.

Lo svolgimento di effettiva attività sportiva dilettantistica non ha fatto perdere all'Associazione stessa la qualifica di ente non commerciale, come erroneamente asserisce controparte a pag. 5 dell'opposto avviso di accertamento.

L'erroneità di tale asserita perdita, ribadita nelle controdeduzioni da Ufficio resistente, è provata dall'iscrizione nel "Registro", che l'Associazione ha potuto conseguire unicamente per l'affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale, nella fattispecie la F.I.G.C., e per l'effettivo svolgimento di effettiva attività sportiva dilettantistica con partecipazione ai campionati federali ed agonistici sotto l'egida delle Federazione stessa.

Quanto alle ulteriori irregolarità (alcune di mera violazione formale che non hanno comportato danno all'Erario e, comunque, non influenti ai fini della perdita del regime agevolato di cui alla legge 398/91) esposti nell'avviso di accertamento impugnato, ad eccezione del rilievo n. 2 di omesso versamento dell'IVA relativa all'anno 2005 per €. 2.700,00 per il quale l'Associazione ricorrente ha prestato acquiescenza riconoscendo la fondatezza del rilievo stesso, il Collegio decidente - tenuta presente la non facile interpretazione della normativa speciale riferita alle Associazioni sportive dilettantistiche - osserva che per quanto concerne rilievi indicati al n. 3 (esame dell'atto costitutivo e dello statuto sociale), al n. 4 (analisi del libro dei soci e del libro verbali delle assemblee) al n. 5 (obbligo di rendicontazione) e n. 6 (fatture di spesa e conto corrente, esposti nell'opposto avviso di accertamento, torna applicabile il principio di affidamento, previsto all'art. 10 della legge 27/07/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nella considerazione che l'Associazione stessa si è sempre attenuta alle indicazioni del CONI e della FIGC, alla quale è stata da sempre affiliata sin dalla data di sua costituzione e che le pseude irregolarità rilevate sono solo formali e senza alcun rilievo sostanziale di concreto ed effettivo danno erariale eseguite certamente in buona fede e lealtà nel rapporto con il fisco. Torna utile, a tal riguardo, richiamare e fare proprie le "raccomandazioni" emanate dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale - nella sua nota del 29/10/2010.

In conclusione, il Collegio decide che il ricorso merita di essere accolto, possedendo Associazione ricorrente sia i requisiti soggettivi sia il presupposto oggettivo per fruire del regime fiscale agevolato ai sensi della legge n. 398/91 e successive modificazioni ed integrazioni, e, per l'effetto, disponendo l'annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato,



fatta salva la debenza da parte di Associazione medesima della somma di €. 2.700,00 per omesso versamento dell'IVA relativamente al III° trimestre dell'anno solare 2005 per il quale l'associazione medesima ha fatto acquiescenza in sede di gravame, violazione da cui consegue connessa sanzione ed interessi.

Quanto alla regolazione delle spese di giudizio il Collegio, tenuta presente la non semplice applicazione del quadro normativo che regola il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 16/12/1991, n. 398 e l'evoluzione delle disposizioni riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federzioni Sportive Nazionali, ritiene sussistenti motivi di equità per disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese stesse.



**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, Sezione Seconda, visti gli artt. 15 e 35, 1° comma, del Decreto Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato, fatto salva la debenza della somma di €. 2.700,00 per omesso versamento dell'IVA relativamente al III° trimestre dell'anno solare 2005 e della connessa sanzione ed interessi per tale violazione.

Compensa tra le parti in causa le spese di giudizio.

Ascoli Piceno, li 22 febbraio 2012

IL GIUDICE Relatore



IL PRESIDENTE

